

Codice A1816B

D.D. 18 agosto 2026, n. 1602

R.D. 523/1904 - P.I. 7306 - Autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento degli interventi realizzati con variante n. 1 e con variante n. 2 dei lavori di ripristino danni in sponda idrografica destra fiume Tanaro, a monte del ponte dell'Oratorio in comune di Ceva - già autorizzati con DD n. 2376/A1816B/2023 del 18/09/2023. Richiedente: Comune di Ceva (CN).



ATTO DD 1602/A1816B/2026

DEL 18/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7306 - Autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento degli interventi realizzati con variante n. 1 e con variante n. 2 dei lavori di ripristino danni in sponda idrografica destra fiume Tanaro, a monte del ponte dell'Oratorio in comune di Ceva - già autorizzati con DD n. 2376/A1816B/2023 del 18/09/2023.
Richiedente: Comune di Ceva (CN).

Premesso che:

- in data 29/07/2026 con nota assunta al prot. n. 34892/A1816B il Comune di Ceva, con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II, 17 – 12073 Ceva, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento degli interventi realizzati con variante n. 1 e con variante n. 2 dei lavori di ripristino danni in sponda idrografica destra fiume Tanaro, a monte del ponte dell'Oratorio in comune di Ceva - autorizzati con DD n. 2376/A1816B/2023 del 18/09/2023, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Virgilio Anselmo (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo) (files:1475-Elaborato_1-
_Relazione_illustrativa.pdf.p7m; 1475-Elaborato_02-
Variante_1_Planimetria_di_confronto_interventoC.pdf.p7m; 1475-Elaborato_03-
Variante_1_Sezioni_intervento_E.pdf.p7m; 1475-Elaborato_04_Variante_2_Intervento_F.pdf.p7m),
in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente in:

- Intervento C (variante 1): viste le condizioni di stabilità precaria delle prime 14 lastre prefabbricate (lunghezza 17 m) in testata al muro di sponda dx del Fiume Tanaro a monte del ponte della SP225, se ne prevede la demolizione e il rimpiazzo con altrettante lastre, aventi però altezza di 7.5 m che sarà tale da raggiungere la quota di arginatura di progetto con un unico elemento, senza la formazione di berma. Si proseguirà a monte per altri 70.0 m con lastre alte 7.5

m e pertanto, a differenza di quanto previsto nel progetto, anche in questo tratto non verrà più realizzata la doppia muratura con berma intermedia. Più a valle, a partire dal ponte e risalendo per 105.0 m, la tipologia costruttiva rimane invariata rispetto a quanto previsto nel progetto originario e la variazione consiste, invece, nel cementare la distanza rimanente, per evitare sia l'asportazione del terrapieno in caso di piena che la crescita di vegetazione infestante con il raccordo del secondo allineamento, piegando contro la nuova muratura alta 7.5 m, in modo da non lasciare tratti di sponda esposti.

- Intervento E (variante 1): rimozione di ulteriore vegetazione e materiale litoide depositatosi in alveo nel tratto compreso fra la passerella pedonale e il ponte della SP225, per un ulteriore volume di 978 metri cubi rispetto a quanto previsto in progetto, che sono stati trasportati, previa caratterizzazione, in sito di proprietà del Comune già utilizzato per il deposito di materiali nell'ambito di altri interventi autorizzati.
- Intervento F (variante 2): realizzazione di una sistemazione definitiva allo sbocco del piccolo tributario che scende dal fianco della SP 225 all'altezza del cimitero con una mantellata di massi disposti a lastricare gli ultimi metri di fondo (circa 80 metri quadrati) previa regolarizzazione della pendenza del fondo recuperando i massi in alveo e di due scogliere di altezza pari all'altezza della sponda (ossia circa 1.50 m medi) nel tratto terminale di circa 30 m dalla confluenza in Tanaro.

Considerato che:

- con nota prot. n. 35215/A1816B del 30/07/2026 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- il progetto in variante è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 29/07/2026, trasmessa con nota prot. n. 35874/A1816B del 03/08/2026;
- é stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale di Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e visti gli elaborati progettuali, il mantenimento delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Tanaro.

Dato atto che per le opere di difesa spondale, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024:

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;

- il regolamento regionale n. 10/R/2022.;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Ceva a mantenere le opere di ripristino danni in sponda idrografica destra fiume Tanaro, a monte del ponte dell'Oratorio in comune di Ceva realizzate con variante n. 1 e con variante n. 2 dei lavori sul Fiume Tanaro nel Comune di Ceva (CN), nello specifico gli interventi C,E,F secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere mantenuto nel rispetto del progetto (variante n. 1 e variante n. 2) e nessuna ulteriore variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del succitato Settore;
- b. la committenza è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- c. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- d. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
- e. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- f. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- g. il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Referenti:

Ing. Linda Fazio

Ing. Alfio Rivero

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba